

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 dicembre 2024, n. 0174/Pres.

Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Beneficiari
- Articolo 3 Interventi ammissibili e modalità di realizzazione
- Articolo 4 Istanza e termini di assegnazione
- Articolo 5 Impegni
- Articolo 6 Compatibilità con altri incentivi
- Articolo 7 Verifiche e riduzioni
- Articolo 8 Disposizione di rinvio
- Articolo 9 Abrogazioni
- Articolo 10 Disposizioni transitorie
- Articolo 11 Entrata in vigore

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le verifiche attraverso i quali l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse, agli Enti di cui all'articolo 2, per il mantenimento dei terreni ricadenti nei territori montani e oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolto e/o abbandonati nei territori montani), di seguito denominata legge, in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

2. L'utilizzo delle risorse assegnate per le finalità di cui al comma 1 è vincolato al mantenimento dei terreni oggetto di recupero a prato o pascolo o prato-pascolo per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento di recupero effettuato.

Articolo 2 (Beneficiari)

1. I beneficiari dell'assegnazione di risorse di cui all'articolo 1 sono i comuni, singoli o associati, denominati Enti, che:

- a) hanno concluso gli interventi di recupero oggetto di assegnazione delle risorse di cui alla legge entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'istanza;
- b) hanno trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il termine di cui alla lettera a), all'Ispettorato regionale dell'agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di seguito denominato Ispettorato, la dichiarazione di avvenuto utilizzo delle risorse assegnate in conformità alle finalità della legge e contenente gli estremi catastali dei terreni oggetto di recupero, in formato elettronico, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito internet della Regione.

Articolo 3 (Interventi ammissibili e modalità di realizzazione)

1. Il mantenimento agricolo a prato, pascolo, o prato-pascolo delle condizioni del fondo sul quale è stato effettuato l'intervento di recupero dei terreni di cui alla legge è effettuato nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale disciplinati dalla normativa di settore, attraverso interventi di sfalcio, trinciatura, rimozione di eventuali ricacci di polloni, pascolamento e altre operazioni che perseguono la stessa finalità.

2. L'entità dell'assegnazione è pari a:

- a) 900 euro per ettaro, nel caso di soggetto operatore azienda agricola con codice ATECO 01;

b) 600 euro per ettaro, per altre tipologie di soggetto operatore.

3. Gli interventi di cui al comma 1 vengono realizzati alternativamente:

- a) direttamente dai soggetti di cui all'articolo 2;
- b) mediante affidamento a terzi, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge.

Articolo 4

(Istanza e termini di assegnazione)

1. L'istanza di assegnazione, corredata dagli estremi catastali dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge, è presentata tramite PEC all'Ispettorato dai soggetti di cui all'articolo 2, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito internet della Regione, dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno, per cinque annualità, decorrenti dall'anno successivo:

- a) a quello di conclusione degli interventi di recupero di cui alla legge, per il primo anno;
- b) a quello di conclusione degli interventi di mantenimento di cui all'articolo 3 riferita all'anno precedente all'istanza, per gli anni successivi al primo.

2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, si considera la data e l'ora di accettazione del server del mittente dell'istanza.

3. L'Ispettorato, entro novanta giorni dalla data di scadenza di cui al comma 1, verifica l'ammissibilità della documentazione presentata, con riferimento all'entità della superficie recuperata ai sensi della legge e provvede, con decreto del direttore dell'Ispettorato, all'assegnazione delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute.

Articolo 5

(Impegni)

1. Gli Enti assegnatari di risorse di cui al presente regolamento effettuano ogni anno durante il periodo vegetativo almeno un intervento di cui all'articolo 3, comma 1, su tutti i terreni recuperati, ai fini del contenimento della vegetazione, in attuazione dell'articolo 10 della legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 inoltrano all'Ispettorato, contestualmente all'istanza di assegnazione di cui all'articolo 4, lettera b), una dichiarazione attestante la realizzazione degli interventi effettuati riferita all'anno precedente a quello all'istanza, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito internet della Regione.

Articolo 6

(Compatibilità con altri incentivi)

1. L'assegnazione delle risorse in attuazione del presente regolamento è compatibile con l'integrazione del finanziamento per i medesimi interventi o con eventuali incentivi previsti dalla normativa europea, statale e regionale per il mantenimento dei terreni oggetto dell'intervento nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 7 (Verifiche e riduzioni)

1. L'Ispettorato può disporre sopralluoghi e verifiche a campione sull'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3 e sul rispetto degli impegni di cui all'articolo 5, fino all'anno successivo a quello dell'ultima annualità di mantenimento.

2. In caso di mancato adempimento dell'impegno previsto dall'articolo 5, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sospendere l'assegnazione delle risorse relative alle successive annualità fino al ricevimento della dichiarazione relativa alla corretta effettuazione degli interventi di mantenimento.

3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata al recupero delle risorse assegnate relative all'annualità oggetto di controllo negativo.

Articolo 8 (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Articolo 9 (Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 088/Pres. (Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

Articolo 10

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 088/Pres.

2. Per l'anno 2025, l'istanza di assegnazione per il mantenimento è presentata tramite PEC all'Ispettorato dal 1° febbraio al 1° marzo, a pena di inammissibilità.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.